

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 621/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2012

che riconosce una menzione tradizionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
[Classic — TDT-US-N0016]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Due organizzazioni professionali rappresentative stabilite negli Stati Uniti d'America, ossia la «Wine America» e la «California Export Association», hanno presentato alla Commissione una domanda, pervenuta il 22 giugno 2010, di protezione della menzione tradizionale «Classic» in relazione con i prodotti viticoli della categoria «1. Vino» prevista nell'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 recanti un nome di origine figurante nell'allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, approvato con la decisione del Consiglio 2006/232/CE ⁽²⁾.

(2) A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ⁽³⁾, la

domanda è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. Nei due mesi successivi alla data di pubblicazione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione.

(3) La domanda di protezione della menzione tradizionale «Classic» relativa ai vini statunitensi risponde alle condizioni di cui all'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed agli articoli 31 e 35 del regolamento (CE) n. 607/2009. La domanda di protezione deve essere accolta e, pertanto, la menzione tradizionale «Classic» deve essere inserita nella base dati elettronica «E-Bacchus» per quanto riguarda i vini prodotti dai membri delle due organizzazioni professionali rappresentative che hanno presentato la domanda.

(4) L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 dispone che la Commissione renda pubblica l'informazione relativa all'organizzazione professionale rappresentativa ed ai suoi membri. Tale informazione deve essere resa pubblica nella base dati elettronica «E-Bacchus».

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La domanda di protezione della menzione tradizionale «Classic» è pertanto accolta per i prodotti vitivinicoli statunitensi della categoria «1. Vino» prevista nell'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007. La menzione «Classic» deve essere inserita nella base dati elettronica «E-Bacchus» come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU C 275 del 12.10.2010, pag. 15.

